

**MODIFICA DELLA RENDITA CATASTALE MEDIANTE
PROCEDURA DOCFA: PER LA RETTIFICA NON È SUFFICIENTE
RICHIAMARE IL PRECEDENTE CLASSAMENTO**

- Sentenza del 20/04/2026, n. 383 - Corte di Giustizia Tributaria II grado della Liguria

Composizione

- Pres. Canepa
- Rel. Canepa

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 016 ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE

Catasto – Modifica della rendita mediante procedura DOCFA- Possibilità – Rettifica mediante richiamo del precedente classamento – Illegittimità – Ragioni – Individuazione.

Massima

In tema di classamento catastale, il contribuente può procedere alla rideterminazione della rendita catastale mediante procedura DOCFA ai sensi del d.m. 19 aprile 1994, n. 701, ove la situazione di fatto o di diritto dell'immobile risulti non più coerente con il classamento vigente; in tal caso, l'Amministrazione finanziaria, nell'esercizio del potere di rettifica, è tenuta a fornire una motivazione congrua e specifica, non potendo limitarsi al mero richiamo al precedente classamento, divenuto incongruo rispetto alle caratteristiche attuali del bene. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto illegittimo l'atto di rettifica fondato esclusivamente sulla conferma della classificazione pregressa, in violazione dell'obbligo motivazionale di cui all'art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente) e dei principi di capacità contributiva e buona amministrazione).

Rif. Normativi

- D.L. 23/01/1993, n. 16, art. 2
- L. 24/03/1993, n. 75, art. 1
- D.M. Economia e Finanze 19/04/1994 n. 701.

Correlata

- Cass., Sez. 5, ord., n. 31566 del 03/12/2025
- Cass., Sez. 5, n. 17624 del 26/06/2024

Anno pubb.

- 2026

